

(Esente da imposta di bollo e di registro ex art.08 della Legge 11.08.1991 n. 266)

Repertorio n. 108.086 Raccolta n. 24.132

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA RELATIVO A ATTO
COSTITUTIVO RICOGNITIVO DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di giugno.

11 giugno 2016

Alle ore 9,40 (nove e quaranta).

In Verona Via S. Toscana n. 9, presso la sede dell'Associazione.

Innanzi a me dr. Piatelli Ruggero Notaio in Verona iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona, codice fiscale PTL RGR 46T19 B1070;

è presente il signor:

DAL CORSO Alfredo nato a Verona (VR), il 7 gennaio 1947 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante della:

**"FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO
SANITARIO - ONLUS"**, con sede in Verona (VR), Via Santa Toscana n. 9, associazione costituita in Italia,

Codice Fiscale n. 93024890233,

iscritta nel Registro Regionale degli organismi del volontariato al n. VR0048, e quindi in rappresentanza dell'associazione medesima, debitamente autorizzato come da poteri conferitigli per statuto, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il medesimo, nella detta qualità mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della società convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)- Saluto del Presidente.
- 2)- Modifica dello statuto per riorganizzazione.
- 3)- Presentazione e mandato alla nuova squadra di gestione.
- 4)- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea esso comparente il quale constata e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto e si riunisce oggi in seconda convocazione alle ore 9,30 (nove e minuti trenta);
- che l'assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 11.06.2016 alle ore 01,30 è andata deserta;
- che sono presenti o rappresentati per delega n. 213 (duecentotredici) soci su n. 358 (trecentocinquantesette) iscritti al libro soci; come da foglio presenze acquisito agli atti sociali;
- che l'assemblea è validamente costituita nel rispetto del disposto dell'art.15 dello statuto.

Il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che hanno suggerito la necessità della convocazione della presente assemblea straordinaria e sottolinea quanto segue:

- in data 15 giugno 1987 è stata costituita la associazione FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ONLUS che ha operato sia direttamente con il gruppo centrale di riferimento di Verona che in appoggio e coordinamento, di gruppi organizzati autonomamente sul territorio, sia cittadino che della provincia di Verona, i quali hanno da subito aderito alle finalità della associazione perseguendo nella loro attività gli stessi scopi;
- tra i vari gruppi aderenti oltre a quello centrale attualmente esistente e in possesso dei requisiti giuridici richiesti, costituito dalla associazione di volontariato

Registrato
a
Verona 1
il
15.06.2016
al n. 12402
Serie 1T
Esente



RUGGERO PIATELLI
NOTAIO
37133 VERONA - VIA ALBERE, 10 - TEL. 0453100056 - FAX 0453104604
E-MAIL: rpiatelli@libero.it

"FEVOSS VERONA S.TOSCANA" con sede in Verona, Via Santa Toscana n.9, rappresentato dal Presidente signor Zanoni Renzo; risultano le seguenti associazioni che hanno assunto la configurazione giuridica di organizzazioni di volontariato, aventi i requisiti giuridici richiesti dal DGR Regione Veneto n. 4314 del 29.12.2009, e che stanno perfezionando la procedura di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato:

- la associazione di volontariato denominata "FEVOSS VERONA S.TOSCANA" con sede in Verona, via Santa Toscana n. 9, C.F. n. 93266980239, rappresentata dal Presidente signor Zanoni Renzo;
- la associazione di volontariato denominata "FEVOSS S. ADRIANO ZIMELLA / VERONELLA" con sede in Santo Stefano di Zimella (VR), via Marco Biagi n.28, C.F. 91023460230, rappresentata dal Presidente signor Viperli Tiziano;
- - la associazione di volontariato denominata "FEVOSS SAN GIOVANNI PAOLO II DI BUTTAPIETRA-MARCHESINO" con sede in Buttapietra (VR), Piazza Roma n.24, C.F. 93266650238, rappresentata dal Presidente signora Fainelli Laura;
- - la associazione di volontariato denominata "FEVOSS - CASTEL D'AZZANO SOLIDALE" con sede in Castel D'Azzano (VR), Via Castello n.26, C.F. 93266660237, rappresentata dal Presidente signora Cipriani Lidia;
- - la associazione di volontariato denominata "FEVOSS LA LUCE DI BELFIORE - VR" con sede in Belfiore (VR), Via Monti Lessini n.21, C.F. 92026940236 rappresentata dal Presidente signor Gastaldelli Sergio;
- - la associazione di volontariato denominata "FEVOSS BURE" con sede in Bure di San Pietro in Cariano, Via Don Calabria n.6, C.F. 93267120231, rappresentata dal Presidente signor Zandonà Raffaello.


A questo punto il Presidente Alfredo Dal Corso chiede ai Presidenti delle sei associazioni sopra menzionate di fare una breve presentazione delle stesse, con precisazioni per ciascuna sulle date di effettivo svolgimento della attività di volontariato svolta nell'arco del tempo.

Dopo l'intervento di presentazione, proseguendo nello svolgimento dell'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea che, come già sottolineato nella precedente assemblea in sede di approvazione del bilancio si rende ora opportuno modificare lo statuto della associazione per renderlo adeguato alle finalità specifiche fino ad oggi perseguite, riconoscendo e dando atto che l'associazione FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ONLUS è configurata come organismo di secondo livello;

- in particolare il Presidente propone che l'assemblea dia atto che l'associazione ha le seguenti finalità:

- * è associazione di volontariato che non persegue fini di lucro ed è apartitica;
- * si ispira alle leggi vigenti in materia di organizzazione di volontariato e ai principi di carattere solidaristico e democratico;
- * persegue finalità di solidarietà sociale e si ispira ai principi di legalità, responsabilità, trasparenza, democraticità, sia direttamente che attraverso le associazioni aderenti;
- * nel rispetto dell'autonomia delle associazioni aderenti è strutturata come organismo di riferimento, di collegamento e di coordinamento per tutte le associazioni di volontariato aderenti che intendono avvalersi di criteri e metodi comuni nell'espletamento del proprio servizio.

Le Associazioni aderenti e i vari gruppi territoriali aderenti, congiuntamente con il gruppo centrale, sono sempre stati impegnati a realizzare un reciproco apporto di collaborazione uniformandosi allo spirito e agli scopi dello statuto vigente.



A questo punto il Presidente invita l'assemblea a dare atto di quanto da lui qui sopra esposto e quindi di riconoscere la costituzione quale Associazione di secondo livello della Federazione FEVOSS e propone di esaminare il testo proposto di modifica dello statuto, dando mandato a me Notaio di dare lettura in assemblea dei singoli articoli dello statuto.

Io Notaio provvedo a dare lettura all'assemblea dei singoli articoli dello statuto, e con l'ausilio del Presidente vengono forniti all'assemblea tutti i chiarimenti richiesti dai soci.

Esperita una ampia discussione il Presidente propone di passare alla votazione e l'assemblea degli associati con votazione per alzata di mano, alla unanimità, delibera:

1)- di riconoscere esistente e costituita quale associazione di Secondo Livello l'associazione denominata "FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ONLUS";

2)- di approvare lo statuto della associazione, del quale è stata data lettura, che viene allegato al presente sub A) per formarne parte integrante.

A questo punto i componenti dell'intero Consiglio Direttivo attualmente in carica, allo scopo di favorire l'opportuno ricambio dell'Organo di Governo provvedono a rassegnare le proprie dimissioni, per cui rendendosi necessaria la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo il Presidente propone di deliberare in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

Quindi passa alla presentazione dei nominativi degli associati iscritti che hanno dato la loro disponibilità ad assumere l'incarico di Consiglieri del Direttivo nella federazione.

Nello specifico propone poi all'assemblea:- di nominare un nuovo Consiglio Direttivo composto da sette membri tra i candidati che si sono dichiarati disponibili ad assumere immediatamente la carica, presentandoli in assemblea, nella persona degli associati signori:

Borghetti Alberto, Zanoni Renzo, Zangiacomì Sandra, Bauli Carlo, Ciccarella Lara, Mazzai Andrea, Castaldelli Sergio;

- di nominare altri dieci associati iscritti che hanno dato la loro disponibilità ad assumere la carica di membro del Consiglio Direttivo della Federazione, quali sostituiti, tra i quali scegliere per cooptazione un nuovo membro in eventuale sostituzione di un Consigliere in carica cessato per qualsiasi motivo durante il mandato, nelle persone dei signori: Cipriani Lidia, Aldegheri Carlo, Zandonà Raffaele, Zuccher Luciano, Fainelli Laura, La Rocca Franco, Grigoletti Michele, Vinco Arianna, Dal Corso Luca e Aldrighetti Paolo.


L'Assemblea con voto unanime approva le nomine come sopra proposta dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo così nominato, seduta stante, designa quale Presidente l'avvocato Alberto Borghetti.

Prende la parola il nuovo Presidente avv. Alberto Borghetti per proporre all'assemblea la nomina del signor Alfredo Dal Corso, quale Presidente Emerito della Federazione in riconoscenza dell'attività svolta per oltre 29 (ventinove) anni a servizio della associazione FEVOSS, da lui fondata con gli originari associati nell'anno 1987.

L'Assemblea per acclamazione nomina Presidente Emerito il comparente signor Alfredo Dal Corso.

Proseguendo nei lavori, ad integrazione e specificazione di quanto fino a questo momento deliberato l'assemblea su proposta del Presidente Dal Corso Alfredo de-



libera all'unanimità di dare atto che tutti gli associati persone fisiche attualmente non iscritti nel libro dei soci delle esistenti associazioni territoriali aderenti sopra nominate:

Fevoss Verona S.Toscana;

Fevoss S.Adriano Zimella/Veronella;

Fevoss San Giovanni Paolo II di Buttapietra Marchesino;

Fevoss Castel D'Azzano Solidale;

Fevoss la Luce di Belfiore;

Fevoss Bure;

e facenti riferimento al gruppo centrale ed in particolare alla associazione "Fevoss Verona S.Toscana" si devono intendere di diritto iscritti nel libro soci della medesima associazione Fevoss Verona S. Toscana, e che le sei associazioni di primo livello in assemblea rappresentate hanno titolo per essere iscritte nel libro soci della qui riconosciuta costituita associazione di secondo livello FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO - ONLUS" con sede in Verona. Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 11,50 (undici e minuti cinquanta).

Il Presidente nominato avv. Alberto Borghetti viene delegato a svolgere tutte le pratiche e gli adempimenti conseguenti alle sopra prese delibere.

Del presente atto parte scritto a macchina con mezzo elettronico e completato da me, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Occupi fin qui facciate undici di fogli tre.

La sottoscrizione viene fatta alle ore 12,15 (dodici e minuti quindici).

F.to Alfredo Dal Corso

F.to Dottor Ruggero Piatelli Notaio (L.S.N.)



Allegato " A " al n. 108086 di rep. e n. 24132 di racc.

FEVOSS - FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO--SANITARIO

O.N.L.U.S.

(Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale)

STATUTO

ASSOCIAZIONE 2° LIVELLO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita dal 15 Giugno 1987 l'associazione di volontariato denominata FEVOSS "FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, ed è apartitica, che acquisisce la qualifica di O.N.L.U.S. a seguito dell'iscrizione al Registro Regionale del volontariato al numero VR0048. Essa utilizza tale definizione in tutti i propri atti ufficiali.

E' associazione di volontariato di secondo livello, ovvero formata da Organizzazioni di Volontariato, senza fini di lucro, si ispira alle sotto citate leggi ed ai principi di carattere solidaristico e democratico, perseguendo finalità di solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative tendenti al miglioramento della qualità della vita, salvaguardia della salute e dell'ambiente, la ricerca dell'impegno civile per contrastare il disagio e l'emarginazione sociale, la risposta alle situazioni di bisogno sociale, sanitario e socio-sanitario, la cultura di solidarietà umana/fraternità e di pace.

L'associazione è composta, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato aderenti, con la funzione di coordinamento, di collegamento e di laboratorio sociale.

La Federazione e le Organizzazioni di Volontariato aderenti avranno tra loro completa autonomia giuridica, finanziaria, gestionale e di bilancio.

L'associazione opera nel territorio della Provincia di Verona e può avere sedi staccate sul territorio regionale.

L'organizzazione ha sede legale in via San Toscana n. 9, nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni aderenti, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, l'associazione "FEVOSS FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO ONLUS " si struttura come organismo di riferimento, di collegamento e di coordinamento per tutte le associazioni di volontariato socio sanitario aderenti che intendono avvalersi di criteri e metodi comuni nell'espletamento del proprio servizio, nonché avanzare richieste unitarie di finanziamento o di altri benefici, per una più efficace opera sul territorio. Le attività sono meglio esplicitate nell'apposito Regolamento.

ART. 3 - STATUTO

L'associazione di volontariato FEVOSS è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 11.08.1991 n. 266, delle Leggi Regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In particolare, la FEVOSS è una organizzazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro, che si ispira, indistintamente, ai principi di legalità, di responsabilità, di lealtà, di trasparenza amministrativa, di diretta amministrazione, di pari trattamento, di imparzialità, di democraticità della struttura, di elettività delle cariche associative e di gratuità delle prestazioni fornite dagli associati ad ogni livello.



L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla FEVOSS; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di coloro che svolgono le attività proprie della organizzazione stessa.

Ogni operatore della FEVOSS, a qualsiasi livello, è comunque tenuto a far conoscere i principi previsti dal presente Statuto anche ai soggetti o agli organismi che – per quanto non associati alla FEVOSS e per quanto dotati di una propria autonomia giuridica – collaborino a vario titolo con la stessa, condividendone le finalità e l'organizzazione, adoperandosi affinché i medesimi principi contenuti nel presente Statuto vengano rispettati anche da tali soggetti o organismi

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 6 - MODIFICA DELLO STATUTO

Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci. Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un giorno successivo rispetto alla prima, validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 7 - SOCI

Possono aderire alla Associazione tutte le organizzazioni di Volontariato, iscritte o iscrिवibili al Registro Regionale del Volontariato di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 40/93.

La domanda di ammissione nella quale si dichiara di accettare lo Statuto Associativo e le deliberazioni degli organi sociali va inoltrata al Consiglio Direttivo che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera nel caso l'organizzazione non possa essere ammessa.

L'ammissione a socio della Associazione federata è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

I soci hanno diritto a :

essere informati sulle attività e le iniziative della Associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

intervenire alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Le Associazioni federate socie partecipano alle Assemblee federative rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

I soci hanno l'obbligo di:

partecipare alle Assemblee ed all'attività della Federazione;

rispettare e far rispettare le norme dello statuto, del regolamento e le delibere de-



gli organi sociali;
versare le quote sociali annuali (in caso contrario si perde la qualifica)
esporre il logo che contraddistingue l'appartenenza all'associazione.

ART. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il recesso da socio può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente, ed ha effetto immediato se il socio recedente non ha obblighi in corso con la Federazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un'Associazione socia non è più iscritta al Registro di cui alla legge regionale n. 40/93 o contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento. Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni. I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci che recedono o vengono esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

l'Assemblea dei Soci, composta dalle Associazioni federate nella figura dei propri Rappresentanti legali;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dalle Associazioni socie che vi partecipano ognuno con un proprio rappresentante aventi tutti uguale rappresentatività e peso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione della Assemblea può avvenire su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, in tal caso il Presidente deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria .


L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione -che potrà tenersi almeno un giorno successivo rispetto alla prima convocazione- qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- approvare il programma annuale di attività;



-determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo;

-eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

-determinare le quote associative;

-discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L' Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui agli art. 6 e 18 del presente Statuto:

a. sulle modifiche dello statuto,

b. sullo scioglimento della Associazione.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, scelti tra tutti i volontari della Federazione FEVOSS e delle Associazioni aderenti, determinato con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dell'assemblea ad ogni rinnovo di cariche.

Ogni mandato ha la durata di anni 3 e i membri sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce orientativamente ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo :

dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;

predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;

ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

redige, su proposta del tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

delibera sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio

elegge il Presidente tra i suoi membri.

ART. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.


Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio stesso; vigila e cura il funzionamento della Associazione; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito con compiti di ordinaria amministrazione dal Vice presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice presidente o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 13 – BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati



Handwritten signature of the Notary Public in Verona.

dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 16 - BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere approvati entro il 30 aprile quello consuntivo riferito all'anno precedente, entro il 30 Novembre il preventivo dell'anno successivo.

Le norme di compilazione del bilancio sono demandate alle disposizioni di legge applicabili.

ART. 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Assemblea è costituito da :

- a) beni mobili e immobili di proprietà dello stesso;
- b) erogazioni, lasciti, donazioni.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.


ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Il Patrimonio verrà devoluto su delibera dell'Assemblea ad organizzazioni di volontariato con le medesime finalità.

ART. 19 - REGOLAMENTO

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento.



ART. 20- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Alfredo Dal Corso

F.to Dottor Ruggero Platelli Notaio (L.S.N.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO
NEI MIEI ATTI, COMPOSTA DI N. 10 FOGLI
SI RILASCIA PER USO ~~GOVERNATIVO~~ / FISCALE

Verona, il 14 FEB. 2017

